



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 18/10/2022

FATTO

La ricorrente riferisce che, in data 8.3.2019, subentrava, mediante accollo, nella titolarità di un mutuo ipotecario del 23.1.2008, con debito residuo al 7.8.2018 di € 47.718,46. Nel 2020 e nel 2021 richiedeva dei conteggi estintivi, che riportavano addebiti, rispettivamente di € 21.721,95 e di € 18.009,86, a titolo di indicizzazione finanziaria. Afferma la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo che disciplina l'estinzione anticipata prevedendo un meccanismo di duplice conversione tra Euro e Franco Svizzero. La ricorrente sostiene, infatti, la vessatorietà ed opacità di tale clausola, richiamando il provvedimento AGCM n. 27214/2018, la giurisprudenza dell'ABF e la sentenza della Corte di Cassazione n. 23655/2021. Contesta inoltre che, a causa dei ritardi nell'estinzione anticipata dovuti alle richieste illegittime della banca, il saldo del conto deposito accessorio al mutuo sia passato nel tempo da € 10.272,16 a € 8.798,98, con una perdita di € 1.482,18. La ricorrente chiede, quindi, che sia dichiarata la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo e che, per l'effetto, l'intermediario sia condannato a ricalcolare l'importo dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo affinché il capitale residuo da restituire sia pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza applicazione della duplice conversione prevista in contratto. Chiede inoltre un risarcimento pari alla perdita di valore del conto deposito nel tempo trascorso a causa delle richieste illegittime della banca. Chiede infine il rimborso delle spese di assistenza legale.



L'intermediario resiste al ricorso, rilevando che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dal ricorrente consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in Franchi Svizzeri del capitale preso a prestito: il cliente riceve quindi una somma in Euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in Franchi Svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico"); ciò ha come conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in Euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione e, pertanto, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in Euro sarà maggiore dell'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso che ci occupa). La banca eccepisce che non si può affermare l'illegittimità di una previsione contrattuale solo nella misura in cui la stessa produce effetti sfavorevoli per il cliente a causa di fattori esterni alle parti, dovendo essa essere valutata in modo oggettivo; sostiene inoltre la chiarezza e intellegibilità del meccanismo di conversione contrattualmente previsto; afferma, infine, che non sarebbe stato provato alcun danno risarcibile.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce il carattere abusivo e vessatorio delle clausole contrattuali in contestazione; ribadisce che il proprio conto deposito ha subito ingenti perdite, che non si sarebbero determinate se l'intermediario avesse applicato i criteri di legge al momento della prima estinzione anticipata. La ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. La ricorrente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la resistente, eccepisce la nullità delle clausole che disciplinano l'estinzione anticipata prevedendo l'applicazione di una doppia conversione con il franco svizzero, e chiede pertanto che tale duplice conversione non sia applicata in sede di estinzione anticipata. Chiede inoltre il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta della banca, che avrebbe ritardato l'estinzione anticipata.

2. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

3. La controversia ha ad oggetto una domanda finalizzata alla declaratoria di nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo, in quanto vessatorio. Il mutuo è stato stipulato in data 23.01.2008 ed è pacifico tra le parti che la ricorrente ne sia diventata titolare a seguito di acollo avvenuto in data 8.3.2019, pur non essendo presente agli atti documentazione relativa all'acollo.

4. L'art. 7 del contratto prevede, in ipotesi di estinzione anticipata, una duplice conversione del capitale residuo: prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale, e poi in euro al tasso del periodo. Sul punto, si richiama preliminarmente la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27214/2018 del 13 giugno 2018, relativa ai contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor stipulati dall'intermediario resistente. L'Autorità ha ritenuto contrarie all'art. 35 comma 1 del codice del consumo le clausole di cui agli artt. 7 e 7-bis.

5. In proposito, si ricorda che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 7727 del 20.11.2014, ha dichiarato la nullità della disposizione contrattuale dell'art. 7 e ha disposto che il ricorrente rimborsi esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e le quote capitale già restituite, senza la duplice conversione pattuita.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Inoltre, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni cagionati dal fatto che, nel periodo successivo alla prima richiesta di conteggio estintivo, il saldo creditore del proprio conto deposito accessorio al mutuo risulta ridotto. La ricorrente imputa tale riduzione alla condotta della banca, che applicando l'indicizzazione contestata avrebbe impedito la tempestiva estinzione anticipata del mutuo. La ricorrente osserva infatti che nel conteggio estintivo al 31.12.2019 risultava a suo credito un "saldo conto deposito" di € 10.272,16, mentre al 30.11.2021 tale saldo creditore risultava ridotto a € 8.789,98; chiede quindi la corresponsione della differenza a titolo di risarcimento del danno.

7. Tale domanda non può essere accolta. La ricorrente non ha infatti dimostrato che, in assenza della condotta contestata, avrebbe estinto con certezza il mutuo al momento della prima richiesta di conteggio estintivo. Deve invece accogliersi la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale per un ammontare pari a € 1.500,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda l'importo di euro 1.500,00 per spese di assistenza professionale. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA